

Allegato "B"

al rogito

REP 19803/RAC 15029

----- STATUTO ELEUSI APS -----

----- Costituzione - Denominazione - Sede - Durata -----

Art. 1 - È costituita con sede in Corsano, alla via Regina Elena, n. 18, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "Eleusi Associazione di promozione sociale - Ente del Terzo Settore", in forma abbreviata "Eleusi APS - ETS", in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. ----
Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. -----

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. -----

Art. 2 - L'associazione "Eleusi APS - ETS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democrazia interna della struttura e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. -----

La stessa non persegue scopo di lucro, né direttamente né indirettamente. Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno utilizzati nell'associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione stessa. -----

----- Finalità e attività -----

Art. 3 - L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: -----

a) attività di promozione della cultura in tutte le sue forme incentivando l'aggregazione di giovani; -----

b) organizzazione di concerti, mostre ed ogni altra forma di attività culturale, quali la creazione di hub culturali, centri di formazione ed organizzazione di eventi; -----

c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera f) del Decreto Legislativo n. 117/2017; -----

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5 lettera h) del Decreto Legislativo n. 117/2017; -----

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5 lettera i) del Decreto Legislativo n. 117/2017; -----

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-

Almondo Lichth

resse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. lettera k) del Decreto Legislativo n. 117/2017; -----

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 lettera l) del Decreto Legislativo n. 117/2017; -----

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5 lettera m) del Decreto Legislativo n. 117/2017; -----

i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5 lettera n) del Decreto Legislativo n. 117/2017; -----

j) protezione civile ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera o) del Decreto Legislativo n. 117/2017; -----

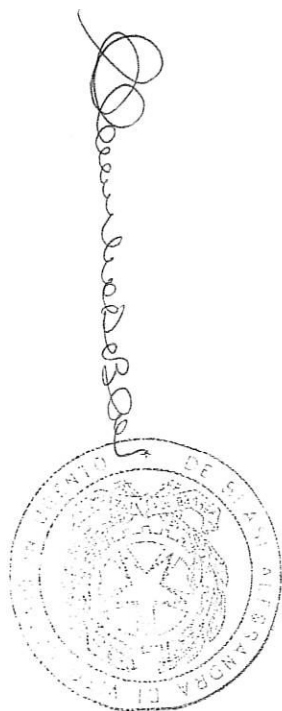
k) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5 lettera p) del Decreto Legislativo n. 117/2017. -----

L'associazione ha la finalità di promuovere la cultura, valorizzare il territorio in cui opera ed il patrimonio artistico.

Art. 4 - L'associazione si prefigge, inoltre, il compito di raggruppare giovani esperti e non, in vari ambiti al fine di offrire una visione pluralistica del panorama attuale proponendo come chiave di lettura i giovani e il territorio come soggetti che attuano e subiscono i cambiamenti. Conseguentemente e in linea con tali obiettivi l'associazione gestisce e organizza eventi, dibattiti, seminari e ogni altra forma di evento sociale. -----

L'associazione, al suo interno, potrà costituire gruppi specializzati per la gestione di particolari ambiti e contribuire ad una migliore organizzazione. -----

L'associazione potrà partecipare a gare e concorsi affini al suo scopo sociale e potrà attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale. L'associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse. -----
L'associazione costituirà partnership preferenziali culturali



con enti locali, Provincia, Regione, Accademia delle Belle Arti, Archivio di Stato, biblioteche provinciali e locali, GAL, nonché istituti bancari e fondazioni ed altre organizzazioni benefiche. -----

Art. 5 - Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. -----

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 3 che precede e per il perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati. -----

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. -----

Art. 6 - Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione può esercitare anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. -----

L'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale può essere assunta dall'Assemblea dei soci in forma ordinaria. -----

----- **Associati** -----

Art. 7 - L'associazione deve essere costituita da un numero minimo di sette persone fisiche. -----

Possono diventare soci dell'associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. -----

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri, compreso il diritto di voto in Assemblea e l'elettorato attivo e passivo, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017. L'ammissione a socio comporta l'accettazione del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni. -----

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dall'Assemblea ordinaria dei soci. -----

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo può prevedere l'istituzione di particolari categorie di associati, quali sostenitori, finanziatori, benemeriti, che si distinguono in base all'ammontare della quota associativa versata. -----

L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo,

può attribuire la qualifica di soci onorari a soggetti che si sono distinti per particolari meriti riguardanti l'associazione. -----

Il numero di enti del Terzo Settore o di altri enti senza scopo di lucro soci non può essere superiore al cinquanta per cento del numero complessivo delle associazioni di promozione sociale aderenti. -----

Art. 9 - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione entro il termine di 60 (sessanta) giorni. -----

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto specificandone i motivi e verrà annotata nel libro soci. L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi sessanta giorni all'Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile. -----

----- **Diritti e doveri degli associati** -----

Art. 10 - Tutti gli associati hanno uguali diritti, e precisamente: -----

- 1) il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione; -----
- 2) di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali; -----
- 3) il diritto di recedere dall'Associazione. -----

I soci e gli aderenti hanno diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno venti giorni prima della data della consultazione stessa. -----

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. -----

Ciascun socio può esprimere un solo voto. -----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno diritto di essere rappresentati da un altro socio, mediante delega scritta; ciascun associato non può essere delegato da più di due soci. -----

Trascorsi trenta giorni dalla data di ammissione a socio lo stesso può esercitare il diritto di voto in Assemblea. -----

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. -----

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. -----

Art. 11 - La qualità di associato si perde: -----

- a) per decesso; -----
- b) per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte; -----
- c) per morosità nel pagamento della quota associativa; -----
- d) per esclusione. -----

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e dandone immediata comunicazione scritta al socio. -----

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro il cui comportamento sia in contrasto con i principi e le finalità dell'associazione, delle norme statutarie e delle delibere dell'Assemblea o ne danneggino gravemente l'immagine e gli obiettivi. -----

Il socio escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei soci, che si pronuncerà nella prima occasione utile. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. -----

----- **Volontari** -----

Art. 12 - Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. -----

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. -----

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. -----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. -----

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. -----

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. -----

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro. -----

----- **Sostenitori** -----

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali,

danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione. -----

----- Organi dell'Associazione -----

Art. 14 - Sono organi dell'associazione: -----

- a) l'Assemblea degli associati; -----
- b) il Consiglio Direttivo; -----
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto; -----
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto. -----

Le cariche ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso. -----

Tutte le cariche sociali sono elettive. -----

----- Assemblea -----

Art. 15 - L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano, è composta da tutti gli associati, è presieduta dal Presidente in carica. -----

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio. -----

L'Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) degli associati o dalla maggioranza dei Consiglieri. -----

Il Consiglio Direttivo nella seduta per convocare l'Assemblea degli associati delibera, la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione. -----

Art. 16 - L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. -----

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno. -----

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. -----

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. -----

È consentita l'espressione del voto per delega. A ciascun socio può essere conferito un massimo di due deleghe. -----

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. -----

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. -----

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio di esercizio

e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto. -----

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea. ----

Art. 17 - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: -----

a) discute ed approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo; -----

b) approva il bilancio sociale, quando previsto dalla legge; --

c) definisce il programma generale annuale di attività; -----

d) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo; -----

e) nomina e revoca quando previsto l'Organo di controllo e l'Organo di Revisione (o Revisore Unico); -----

f) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione; -----

g) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti; -----

h) decide sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 11 del presente statuto; -----

i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; ----

j) delibera su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari; -----

k) delibera in merito alla realizzazione di attività secondarie e strumentali. -----

Art. 18 - L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, ivi inclusa la trasformazione, la fusione o la scissione. -----

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. -----

----- **Consiglio Direttivo** -----

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. -----

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. -----

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo

Alameda Lichte

Demetrio



ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. -----

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore. -----

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. -----
La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. ---
In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. -----

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno. -----

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. -----

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. -----

Nello specifico: -----

- elegge tra i propri componenti il presidente; -----
- elegge tra i propri componenti il vice presidente; -----
- elegge il tesoriere e il segretario; -----
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; -----
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea; -----
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività; -----
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione; -----
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione; ----
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione

e la sua approvazione; -----
 - conferisce procure generali e speciali; -----
 - assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni; -----
 - propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali; -----
 - riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; -----
 - ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; -----
 - delibera in ordine alla perdita dello status di socio; -----
 - determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento; -----
 - delibera sull'apertura di conti correnti sia bancari che postali. -----

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. -----

----- **Presidente** -----

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. -----

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. -- In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. -----

----- **Tesoriere** -----

Art. 24. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. -----

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. -----

----- **Segretario** -----

Art. 25. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. -----

----- **Organo di controllo** -----

Art. 26 - L'Assemblea dei soci, qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un organo di controllo contabile monocratico o collegiale; qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche, possono essere sia soci che non soci. Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate. In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e può essere rieletto. -----

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. -----

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. -----

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. -----

----- **Revisore legale dei conti** -----

Art. 27 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. -----

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. -----

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire. -----

----- **Patrimonio, esercizio sociale e bilancio** -----

Art. 28. L'esercizio sociale ha durata dal giorno 1 (uno) gennaio fino al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017. --

Il rendiconto finanziario deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali da quella commerciale e contenere una sintetica descrizione del patrimonio dell'Associazione. Una volta approvato rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

In caso di superamento del limite sopraindicato, o per scelta dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'associazione e dalla relazione di missione. Potrà predisporre anche il bilancio sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. -----

Il bilancio di esercizio viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per essere approvato in sede di riunione ordinaria. -----

Art. 29. Le entrate dell'associazione sono costituite da: -----

- a) quote associative degli aderenti; -----
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; -----
- c) donazioni e lasciti testamentari; -----
- d) rimborsi derivanti da convenzioni; -----
- e) rendite patrimoniali; -----
- f) attività di raccolta fondi; -----

g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; -----

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione. -----

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. -----

Art. 30 - Il patrimonio sociale è costituito da: -----

a) beni immobili e mobili; -----

b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati; ----

c) donazioni, lasciti o successioni; -----

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. -----

Art. 31. Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell'Associazione. -----

Le quote associative sono intrasferibili. -----

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi associativi. ----

----- **Libri sociali** -----

Art. 32. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali: -

a) libro degli associati; -----

b) registro dei volontari; -----

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; -----

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali. -----

----- **Pubblicità e trasparenza** -----

Art. 33. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. -----

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui -----
siano conservati presso professionisti di cui l'associazione

si avvale. -----
Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione. -----

----- **Bilancio sociale e informativa sociale** -----

Art.34. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a centomila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. -----

---- **Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni** ----

Art. 35. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 18 dello statuto. -----

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. -----
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. -----

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. -----

----- **Norma finale** -----

Art. 36. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni. -----

Alessandro L. d'Alto

